



**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**  
**Capitaneria di porto - Guardia Costiera Portoferraio**  
Piazzale della Linguella,4 - 5 7 0 3 7 – Portoferraio (LI) - Tel. 0565 914000  
[cpportoferraio@mit.gov.it](mailto:cpportoferraio@mit.gov.it) - [cp-portoferraio@pec.mit.gov.it](mailto:cp-portoferraio@pec.mit.gov.it)

**ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N. 26/2023**

Il Capo del Circondario marittimo di Portoferraio:

- VISTI** gli articoli 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 e 1255 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327, recante il Codice della Navigazione, e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
- VISTA** la Legge 3 Aprile 1989, n. 147 "Adesione alla convezione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione";
- VISTO** il D.P.R. 28 settembre 1994, n. 662 "Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979";
- VISTO** il D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
- VISTO** l'art. 105 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'art. 9 della Legge 16 marzo 2001, n. 88;
- VISTO** il D.P.C.M. 21 dicembre 1995 "Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616";
- VISTA** la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- VISTA** la Legge 8 luglio 2003, n. 172 "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE", e, in particolare, l'art. 2, co. 1, lett. e) che definisce come Stagione Balneare "il periodo di tempo compreso fra il 1° maggio e il 30 settembre di ogni anno, salvo eccezioni dovute a motivi climatici, in cui le acque di cui all'articolo 1, comma 3, vengono utilizzate per la balneazione";
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n. 146 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto";
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 1 settembre 2021 "Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133 "Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo";

- VISTO** il Dispaccio n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “*Disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento*”;
- VISTO** il Dispaccio prot. n. 02.01.01/31678 in data 30 marzo 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - “*Attività di salvamento con l'impiego di moto d'acqua*”;
- VISTA** la Legge Regione Toscana 10 dicembre 1998, n. 88 “*Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*”;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regione Toscana n.136 del 02-03-2009 che dispone “*il periodo minimo di apertura degli stabilimenti balneari è fissato dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:*
- *prima e/o dopo tale periodo il titolare della struttura ha facoltà di tenere aperto l'impianto apponendo agli ingressi idonea cartellonistica nella quale sono indicate le attività esercitate;*
  - *i servizi collegati alla balneazione ed in particolare quelli di salvataggio, bagnini e pattini, sono obbligatori durante il periodo di apertura degli stabilimenti, tranne nel periodo in cui lo stabilimento è aperto ma l'attività di balneazione è esclusa e risulta da idonei cartelli apposti agli ingressi e nell'area di concessione in cui si avvisa che non è garantita la presenza dei previsti bagnini e pattini di salvataggio;*
  - *dal 1 maggio al 14 giugno, anche se è esclusa l'attività di balneazione, i servizi di salvataggio sono obbligatori durante i festivi e nelle giornate di sabato e domenica.”;*
- VISTA** la Legge Regione Toscana 9 marzo 2006, n. 8 “*Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio*” e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 febbraio 2010, n. 23/R “*Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8*”;
- VISTA** la Legge Regione Toscana 20 ottobre 2009, n. 59 “*Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)*”;
- VISTA** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 43/2022 in data 31 maggio 2022;
- VISTI** i Regolamenti per la gestione del demanio marittimo dei Comuni costieri ricadenti nella giurisdizione del Circondario marittimo di Portoferraio;
- RITENUTO** opportuno modificare l'Ordinanza sopra indicata, allo scopo di aggiornare la disciplina della sicurezza della balneazione e delle attività connesse che si svolgono negli specchi acquei e sugli arenili antistanti il litorale della giurisdizione del Circondario Marittimo di Portoferraio, comprendente i Comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio e Rio;
- RITENUTO** altresì, dover distinguere le disposizioni afferenti alla disciplina della sicurezza della balneazione con quelle relative all'utilizzo dei natanti da diporto per finalità commerciali, nonché ricreative o per usi turistici e per appoggio immersioni subacquee;
- TENUTO CONTO** degli esiti dell'incontro a carattere consultivo intercorso con i rappresentanti delle civiche Amministrazioni ed Enti, nonché Associazioni e Federazioni maggiormente rappresentative del settore turistico balneare, tenutosi presso la sede di questa Capitaneria di porto in data 11 maggio 2023;

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

#### **- DISPOSIZIONI GENERALI -**

1. La presente Ordinanza disciplina, ai fini della salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza delle attività marittime in generale, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del Circondario Marittimo di Portoferraio che

comprende i seguenti Comuni costieri: CAMPO NELL'ELBA, CAPOLIVERI, MARCIANA, MARCIANA MARINA, PORTO AZZURRO PORTOFERRAIO, RIO;

2. Tutti gli altri aspetti legati all'utilizzo e alla fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative, comprese **eventuali deroghe alla durata della stagione balneare (1° maggio e il 30 settembre), nonché la determinazione della gli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari, vengono stabiliti dai singoli Comuni costieri.** Sono fatte salve eventuali ulteriori disposizioni relative al Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano lungo il litorale marino e costiero delle Isole di Pianosa e Montecristo.
3. Nel periodo di funzionamento ed apertura al pubblico delle strutture balneari, di spiagge attrezzate, di spiagge libere attrezzate e/o di attività similari, devono essere attivi ed operativi, presso le stesse, i servizi di salvataggio con le modalità previste dalla presente Ordinanza.
4. Tenuto conto di quanto disposto dalla Regione Toscana con la Delibera n. 136/2009, richiamata in premessa, il **periodo minimo di apertura delle strutture balneari è comunque fissato dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno.**
5. **Dal 1° maggio al 14 giugno e dal 16 settembre al 30 settembre**, anche se è esclusa l'attività di balneazione, i servizi di salvataggio sono obbligatori durante i festivi e nelle giornate di sabato e domenica.
6. Nei periodi di cui al precedente capoverso, durante i giorni feriali, i servizi collegati alla balneazione ed in particolare quello di assistenza e salvataggio, non devono essere assicurati quando la struttura è aperta, ma l'attività di balneazione è esclusa e risulta da idonei cartelli monitori apposti agli ingressi e nell'area di concessione, aventi le caratteristiche di cui al successivo punto 7), in cui si avvisa che non è garantita la presenza dei previsti bagnini e pattini di salvataggio.
7. I cartelli monitori recanti avvisi connessi a situazioni di potenziale pericolo, contemplati in più occasioni nel seguito della presente Ordinanza, devono avere dimensione di almeno cm. 50x70 con lettere aventi carattere di almeno 2,5 cm. di altezza. Detti cartelli, quando utilizzati, devono essere collocati in posizione ben visibile all'utenza e sistemati in modo da non costituire essi stessi potenziale pericolo. Gli avvisi indicati nei cartelli, oltre che in lingua italiana, devono essere riportati anche in lingua inglese, francese e tedesca. E' fatto obbligo ai titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari ovvero ai Comuni costieri, o altro Ente gestore competente, di verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza, nelle aree di rispettiva competenza, dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza, procedendo al loro immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili.
8. In caso di **situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione**, ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio del Circondario marittimo di Portoferraio, si deve informare immediatamente la Guardia Costiera ad uno dei seguenti recapiti telefonici:
  - **1530 numero per l'emergenza in mare** (chiamata gratuita) attivo 24 ore su 24 presso la Capitaneria di Porto di Portoferraio;
  - **0565/914042 - 0565934465** Sala Operativa Guardia Costiera di Portoferraio;
  - oppure via radio sul canale **16 VHF** contattando la più vicina Autorità Marittima, quale unità costiera di guardia (UCG), preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare.

## **Articolo 2**

### **- ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE -**

1. Le zone di mare riservate alla balneazione, **durante la stagione balneare e negli orari di apertura al pubblico stabiliti dai Comuni costieri e, comunque, dalle ore 08:30 alle ore 19:30**, sono quelle fino ad una distanza di 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle coste alte o a picco sul mare. La zona di mare riservata alla balneazione può essere ridotta esclusivamente nei casi in cui apposita concessione demaniale marittima abbia destinato

specchi acquei ad altro uso (es: campi boe per ormeggio unità, ecc.) nonché in ragione della vicinanza con le rotte di atterraggio/partenza dai porti.

2. Il **limite della zona riservata alla balneazione** deve essere segnalato dai titolari/gestori di strutture balneari e/o di attività similari e dai Comuni costieri, ovvero, altro Ente gestore competente per le spiagge libere, mediante il posizionamento, per tutto il fronte mare di competenza, di gavitelli di colore rosso (i quali abbiano almeno le seguenti dimensioni: 320 mm di diametro, 740 mm di altezza, capacità di 26 lt) saldamente ancorati sul fondo ad una distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, di massima da posizionare in corrispondenza delle estremità di fronte a mare delle strutture balneari e/o di attività similari. Il numero di gavitelli non dovrà comunque essere inferiore a 2 (due).

In caso di concessionari confinanti i gavitelli devono costituire una linea con andamento continuo.

Sui predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità, ovvero, occultarne la vista.

I titolari/gestori stessi, i Comuni costieri o altro Ente gestore competente, devono tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti/perdite dei gavitelli, provvedendo nel caso al loro riposizionamento.


In alternativa, potranno utilizzarsi, previa comunicazione alla Capitaneria di porto di Portoferraio, anche attraverso gli Uffici marittimi più vicini, barriere galleggianti di colore rosso, saldamente ancorate al fondo.

In caso di impossibilità di posizionare alla distanza prevista tutti i gavitelli per eccessiva profondità dei fondali marini, i Soggetti interessati devono darne comunicazione alla Capitaneria di porto di Portoferraio, anche attraverso gli Uffici marittimi più vicini, allo scopo di adottare provvedimenti specifici.

3. I titolari/gestori di strutture balneari e/o di attività similari e i Comuni costieri, ovvero altro Ente gestore competente per le spiagge libere, hanno l'obbligo di segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione le persone non esperte nel nuoto - c.d. **Limite acque sicure**.

Il limite delle acque sicure è di mt. 1,60 di profondità e deve essere segnalato, per tutto il tratto del fronte mare di competenza, mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima, disposti parallelamente alla linea di costa ad una distanza massima di 5 metri l'uno dall'altro.

4. I Comuni costieri ovvero altri Enti gestori competenti, in caso di impossibilità a provvedere al posizionamento dei sistemi di segnalazione di cui ai precedenti punti 2 e 3, hanno l'obbligo di apporre sulle spiagge - in posizione ben visibile - adeguata segnaletica con le caratteristiche minime di cui all'art. 1 punto 7, recante la seguente dicitura:



5. Qualora la battigia ed i fondali destinati alla balneazione presentino pericoli di vario genere quali buche, dislivelli improvvisi, ostacoli sommersi, etc., questi devono essere immediatamente segnalati in maniera chiara ed inequivocabile e senza arrecare ulteriore pericolo ai bagnanti. Nello specifico, i titolari/gestori di strutture balneari e/o di attività similari e i Comuni costieri, ovvero altro Ente gestore competente, devono segnalare la fonte di pericolo mediante l'utilizzo di cartelli monitori e/o gavitelli e/o nastro di colore bianco/rosso, nonché di

ogni altro mezzo a disposizione, provvedendo inoltre alla rimozione, laddove possibile, ovvero, segnalazione all'ente competente per la rimozione del pericolo.

6. Si rammenta ai bagnanti di prestare la massima attenzione alla circostanza che, in condizioni di mare mosso o agitato le correnti marine, presenti anche in prossimità delle opere di difesa della costa, e la presenza di fondali irregolari, possono essere capaci di sorprendere e trascinare in mare aperto anche esperti nuotatori.
7. Chiunque intenda tuffarsi nelle zone di mare riservate alla balneazione, avrà cura di verificare, preliminarmente, l'assenza di eventuali ostacoli e/o impedimenti costituenti potenziale pericolo.
8. Nelle zone di mare riservate alla balneazione, **durante la stagione balneare e negli orari di apertura al pubblico stabiliti dai Comuni costieri e, comunque, dalle ore 08:30 alle ore 19:30, é vietato:**
  - a. navigare, ancorare e sostare con qualsiasi tipo di unita navale, compresi surf, windsurf, kite-surf, ovvero, utilizzare dispositivi tipo jetlev flyer, flyboard e similari. E' fatta eccezione per i natanti a remi tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò, freewheeling e simili che comunque dovranno manovrare in modo da non arrecare disturbo o pericolo ai bagnanti. Da tale divieto sono esentati i mezzi dello Stato impegnati nelle proprie attività d'istituto, ovvero, diversi mezzi impiegati d'ausilio in attività statali ed a ciò espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima, nonché, i mezzi autorizzati che effettuano campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità. Questi ultimi devono essere riconoscibili da apposita dicitura chiaramente leggibile "Servizio Campionamento" e devono adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa, nonché ogni altra prescrizione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di campionamento. I bagnanti dovranno tenersi almeno a 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento;
  - b. sorvolare con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato anche telecomandato e per qualsiasi scopo a quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi), eccetto, quando necessario, per i mezzi di soccorso o di polizia. Sono fatte salve ulteriori restrizioni a cura dell'ente competente a regolamentare il volo;
  - c. l'atterraggio, il transito e la partenza di tavole sospinte dal moto ondoso (surf), windsurf e dei kitesurf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari, se appositamente autorizzati, devono aver cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti, ovvero salvo che si tratti esclusivamente di atterraggio o partenza da riva per uscire dalla fascia riservata alla balneazione, senza compiere evoluzioni e purché il transito avvenga attraverso corridoi di lancio appositamente autorizzati e installati;
  - d. l'atterraggio, il transito e la partenza delle tavole sospinte dal moto ondoso (surf), windsurf e kitesurf su e dai tratti di spiagge libere, salvo che l'atterraggio o la partenza per uscire dalla fascia riservata alla balneazione avvengano, senza compiere evoluzioni, attraverso corridoi di lancio appositamente autorizzati e installati ovvero, in mancanza, in assenza di bagnanti e con rotta quanto più possibile perpendicolare alla linea di riva;
  - e. è comunque vietato alle tavole sospinte dal moto ondoso (surf), windsurf e kitesurf di evolvere, laddove consentito, a meno di 60 metri da bagnanti e da unità in navigazione o ormeggiate
9. Le zone di mare riservate alla balneazione possono essere attraversate da unità in navigazione a motore o a vela, esclusivamente utilizzando gli appositi **corridoi di lancio** (di cui al successivo articolo 5), per il solo raggiungimento della battigia e/o di pontili al fine di consentire lo sbarco/imbarco di persone, ovvero, per tirare a secco le unità stesse, ove previsto, nonché per il raggiungimento del posto di ormeggio presso gli specchi acquei in cui ciò sia consentito, purché a lento moto (velocità minima di manovra). Esclusivamente in casi di emergenza, le unità navali a motore, a vela o propulsione mista, se condotte a remi e con la vela ammainata/abbassata, possono attraversare la zona riservata alla balneazione, fuori dai corridoi di lancio, per il solo tempo strettamente necessario alla risoluzione dell'emergenza. In tal caso l'attraversamento deve avvenire manovrando con prudenza e prestando la massima attenzione ai bagnanti.
10. Le zone di mare prospicienti le coste a picco, purché non frequentate dai bagnanti, possono

essere attraversate, ai fini dell'atterraggio e/o ancoraggio da unità in navigazione a motore o a vela purché a lento moto, comunque non superiore a tre nodi, e con rotta perpendicolare alla linea di costa, adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare incidenti a persone e/o cose.

11. L'ormeggio e/o l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante nelle zone di mare riservate alla balneazione è consentito nei casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima.

### ARTICOLO 3

#### - ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE -

1. E' sempre vietata la balneazione:
  - b. nei porti e negli approdi;
  - c. nel raggio di 100 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali, con esclusione degli specchi acquei prospicienti eventuali strutture balneari contigue ai porti minori del Circondario, che i Comuni o i soggetti concessionari di dette strutture portuali devono opportunamente segnalare mediante posizionamento di gavitelli di colore rosso, aventi le dimensioni indicate al precedente articolo 2;
  - d. in prossimità di pontili o passerelle di attracco per l'ormeggio di unità navali;
  - e. all'interno dei corridoi di lancio di cui al successivo articolo 5;
  - f. all'interno degli specchi acquei destinati all'ancoraggio/ormeggio di unità navali;
  - g. alle foci dei corsi d'acqua;
  - h. nelle vicinanze di impianti o attrezzi da pesca;
  - i. in prossimità delle scogliere frangiflutti e delle opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale parallelamente e perpendicolarmente alla linea di costa;
  - j. nelle zone di mare interdette con specifiche ordinanze.

### ARTICOLO 4

#### - ALTRI DIVIETI E PRESCRIZIONI DI SICUREZZA -

1. **Durante la stagione balneare** nel Circondario Marittimo di Portoferraio **è vietato:**
  - a. occupare con qualunque attrezzatura (lettini, sdraio, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc.) **la fascia dei 5 metri dalla battigia**, fatto salvo quanto diversamente stabilito dai Comuni Costieri, ovvero altro Ente gestore competente, al fine di assicurare il libero transito ed il tempestivo intervento in caso di soccorso. E' altresì vietato posizionare le predette attrezzature nello specchio acqueo antistante la postazione di salvataggio in modo tale da impedire, ritardare o comunque rendere difficoltoso un eventuale intervento di soccorso in mare a cura dell'assistente ai bagnanti;
  - b. spostare, occultare o danneggiare **segnali fissi o galleggianti** (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela e salvaguardia della vita umana in mare;
  - c. transitare, sostare, pescare, tuffarsi dalle **scogliere frangiflutti** e dalle **opere poste a difesa della costa** presenti lungo il litorale, parallelamente e perpendicolarmente alla linea di costa.
2. Chiunque eserciti **attività subacquee**, in conformità a quanto previsto dall'art. 91 del D.M. 146/2008, deve segnalare la propria presenza con un galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca e, di notte, con una luce lampeggiante gialla visibile in superficie a giro d'orizzonte. Detti segnali, in condizioni normali di visibilità, devono essere evidenti a non meno di 300 metri di distanza. Se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. Qualora esista un mezzo nautico d'appoggio alle immersioni, lo stesso dovrà essere munito di un salvagente e di una cima di lunghezza sufficiente. Il predetto segnale dovrà essere posizionato sull'unità dove dovrà altresì stazionare una persona pronta ad intervenire in caso di necessità. L'esercizio delle attività subacquee a scopo ludico-diportistico è comunque disciplinato con apposita

Ordinanza della Capitaneria di Porto di Portoferraio.

3. Chiunque voglia **nuotare fuori delle acque riservate alla balneazione** (ovvero oltre i 200 metri dalla battigia/100 metri dalle coste a picco) ha l'obbligo di segnalare la propria presenza mediante l'utilizzo del segnalamento per lo svolgimento di attività subacquea (boa rossa con banda bianca e sagola non più lunga di 3 metri) oppure un'unità di appoggio in assistenza.

## **ARTICOLO 5**

### **- CORRIDOI DI LANCIO -**

1. Le unità navali a motore, a vela e a propulsione mista, per attraversare la zona di mare riservata alla balneazione, **durante la stagione balneare e negli orari di apertura al pubblico stabiliti dai Comuni costieri e, comunque, dalle ore 08:30 alle ore 19:30**, devono utilizzare i corridoi di lancio.
2. I corridoi di lancio sono delle corsie aventi le seguenti caratteristiche:
  - larghezza non inferiore ai 10 metri;
  - perpendicolari alla costa e con estensione sino al limite esterno delle acque riservate alla balneazione;
  - delimitate con gavitelli di colore rosso o arancione, distanziati ad intervalli di 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri, collegati con sagole galleggianti ben visibili. La distanza dei gavitelli deve essere ridotta nei casi in cui il corridoio di lancio ha una estensione inferiore a 200 metri in modo da rendere lo stesso comunque visibile e chiaramente individuabile.
  - all'imboccatura del corridoio di lancio, lato mare, devono essere posizionate bandierine bianche, ben visibili, sui gavitelli più esterni.
  - all'inizio del corridoio di lancio, lato spiaggia/scogliera, deve essere posizionato un cartello segnaletico con le caratteristiche di cui all'art. 1 punto 4, recante la dicitura;

### **ATTENZIONE**

#### **CORRIDOIO DI LANCIO - DIVIETO DI BALNEAZIONE**

3. All'interno dei corridoi di lancio, le unità navali devono procedere con la massima prudenza, alla minima velocità di governo e con rotte dirette verso l'uscita o l'ingresso (atterraggio/partenza), senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche moleste per i bagnanti. È fatto divieto a qualsiasi unità di ormeggiare, stazionare o ancorare all'interno dei corridoi di lancio. I gavitelli di segnalazione dei corridoi di lancio, in nessun caso, possono essere usati per l'ormeggio di unità. L'utilizzo del corridoio di lancio è consentito ad una unità per volta.
4. I corridoi di lancio devono essere installati, previa autorizzazione del Comune competente per territorio, dai titolari/gestori di strutture balneari e/o di attività similari, nonché da altro concessionario di aree per l'esercizio di attività nautiche, comprese la locazione ed il noleggio di natanti. Devono essere installati preferibilmente nei limiti laterali delle concessioni/specchi acquei di competenza, in modo tale da non pregiudicare l'attività di balneazione.
5. Nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti i corridoi di lancio devono essere installati a cura dei Comuni costieri ovvero altri Enti gestori competenti.
6. I titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari, ovvero i Comuni costieri o altro Ente gestore competente, hanno l'obbligo di vigilare sul corretto utilizzo del corridoio di lancio di propria competenza, nonché curarne la manutenzione, garantendo il riposizionamento dei gavitelli in caso di spostamento/rimozione.

**ARTICOLO 6**  
**- SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO -**

1. I titolari/gestori di strutture balneari e/o attività simili, **durante la stagione balneare e negli orari di apertura al pubblico stabiliti dai Comuni costieri e, comunque, dalle ore 08:30 alle ore 19:30**, devono attivare il servizio di assistenza e salvataggio. Gli stessi hanno l'obbligo di trasmettere, entro la data di apertura, l'allegata "**Scheda informativa**" alla Capitaneria di porto di Portoferraio e all'Ufficio Marittimo competente per territorio. In caso di sostituzione del personale che effettua il servizio di assistenza e salvataggio, anche durante la stagione balneare, dovrà essere trasmessa una nuova scheda con i nuovi dati.
2. Nei periodi non compresi nella stagione balneare, i titolari/gestori di strutture balneari e/o attività simili che intendono operare esclusivamente per **finalità elioterapiche** (se previsto/autorizzato dal Comune costiero o altro Ente gestore competente), devono provvedere affinché venga issata la **bandiera rossa** e siano esposti uno o più **cartelli monitori**, ben visibili, con le caratteristiche di cui all'art. 1 punto 7, recanti la dicitura:

**ATTENZIONE**

**BALNEAZIONE NON SICURA**  
**PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO**  
**STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI**

3. Nelle spiagge e scogliere libere, i Comuni costieri, ovvero altri Enti gestori competenti, qualora non attivino il servizio di assistenza e salvataggio, devono informare la Capitaneria di porto di Portoferraio e l'Ufficio Marittimo competente per territorio e devono provvedere ad apporre uno o più cartelli monitori, ben visibili, con le caratteristiche di cui all'art. 1 punto 7, recante la dicitura:

**ATTENZIONE**

**BALNEAZIONE NON SICURA**  
**PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO**

4. Nel caso di **temporanea assenza o allontanamento dell'assistente ai bagnanti** è fatto obbligo ai titolari/gestori di strutture balneari e/o attività simili di provvedere alla preventiva sostituzione con altro assistente ai bagnanti abilitato.
5. Il servizio di assistenza e salvataggio deve essere garantito con **almeno 1 (uno) assistente ai bagnanti abilitato** da una società/federazione riconosciuta **ogni 80 metri di fronte mare o frazione**. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte mare di competenza, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio deve essere incrementato in modo tale da vigilare costantemente su tutto lo specchio acqueo di competenza. In tal caso, entrambi dovranno rispettare le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza.
6. **Il servizio di assistenza e salvataggio può essere assicurato anche in forma collettiva/associata** mediante elaborazione di un piano organico, tra strutture balneari e/o attività simili e/o spiagge libere contigue. In caso di servizio di assistenza e salvataggio organizzato in forma collettiva/associata, dovrà essere garantita la presenza di un numero di assistenti bagnanti abilitati ritenuto adeguato dall'Autorità Marittima, valutate le caratteristiche del tratto costiero e dei potenziali fruitori.  
Il piano organico deve riportare:
  - le generalità del legale rappresentante dell'impresa affidataria (o comunque il



- nominativo della/e persona/e responsabile/i dell'attuazione del piano);
- le strutture e/o attività simili contigue per le quali sia condiviso il servizio;
- il fronte mare di competenza illustrato su stralcio planimetrico;
- l'ubicazione centrale e le caratteristiche delle postazioni di salvataggio e delle altre dotazioni obbligatorie;
- il numero di assistenti bagnanti abilitati e gli apparati in dotazione per assicurare le comunicazioni tra di loro e con la postazione di salvataggio principale;
- le caratteristiche delle unità addette al salvataggio;
- l'ubicazione dei locali di primo soccorso presso le singole strutture
- una sintetica relazione illustrativa delle modalità di svolgimento del servizio.

Il piano organico deve essere richiesto ed autorizzato preventivamente dalla Capitaneria di Porto di Portoferraio e può comprendere tratti di spiaggia libera in accordo con i Comuni costieri ovvero altri Enti gestori competenti.

7. In caso di mancata approvazione dei piani, come pure nel caso di mancato accordo tra le associazioni di concessionari n ripartirsi le postazioni, ciascuno stabilimento balneare dovrà disporre di un proprio servizio di salvataggio. Gli stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono, comunque, disporre di un proprio servizio di salvataggio.
8. Le colonie marine devono comunque assicurare il servizio di salvataggio mediante assistenti muniti di brevetto in corso di validità almeno quando il tratto di spiaggia sia frequentato dagli ospiti delle colonie. In caso di assenza dall'arenile dei fruitori della colonia deve essere issata una bandiera rossa e deve essere esposto un cartello ben visibile dagli utenti, con le caratteristiche di cui all'art. 1 punto 7, recante la dicitura:

**ATTENZIONE**

**BALNEAZIONE NON SICURA**

**PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO**

9. Nelle aree demaniali marittime ovvero presso strutture balneari e/o attività simili ove insistono **piscine**, il titolare/gestore deve attivare un autonomo servizio di assistenza e salvataggio, conforme alla vigente normativa, aggiuntivo rispetto a quello previsto per il mare dalla presente Ordinanza.
10. Nel caso in cui, nello specchio acqueo di competenza delle strutture balneari e/o attività simili siano posizionate strutture di giochi acquatici (es. banana boat), per le quali é prevista specifica autorizzazione/concessione del Comune costiero, ovvero, altro Ente gestore competente, il titolare/gestore deve tenere pronta un'idonea unità destinata per interventi di assistenza esclusivamente dedicato ai fruitori della struttura stessa, prevedendo specifici orari di apertura al pubblico e vigilando sul rispetto di tali orari. Detta unità non è necessaria quando il titolare/gestore è anche concessionario di stabilimento balneare che loca/noleggia unicamente mezzi da spiaggia a remi o a pedali in quanto già dotato di mezzo nautico adibito a mezzo nautico adibito al servizio di salvataggio. Dell'attivazione del servizio aggiuntivo di assistenza e salvataggio dovrà essere data comunicazione alla Capitaneria di porto di Portoferraio e all'Ufficio Marittimo competente per territorio utilizzando l'allegata "**Scheda informativa**".

**ARTICOLO 7**

**- POSTAZIONE DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI -**

1. La postazione di salvataggio, posta all'interno delle strutture destinate alle attività balneari, una per ogni assistente ai bagnanti, dovrà essere collocata nel **punto mediano** del fronte mare di competenza del singolo assistente ai bagnanti (massimo 80 mt.), davanti o in linea con la prima fila di ombrelloni, in modo tale da avere la più ampia visuale possibile. Sono fatte salve diverse specifiche situazioni connesse alla morfologia costiera, per le quali sarà possibile posizionare la postazione di salvataggio in punti

diversi a quelli mediani, al fine di consentire la migliore visuale. Di tale diverso posizionamento deve esserne data comunicazione alla Capitaneria di porto di Portoferraio e all'Ufficio Marittimo competente per territorio.

2. È data facoltà, inoltre, di installare nella postazione di salvataggio un idoneo, sicuro e stabile **punto di osservazione sopraelevato** dal piano spiaggia. Il predetto punto di osservazione dovrà essere obbligatoriamente installato nei tratti di litorale caratterizzati dalla presenza di ostacoli visivi sullo specchio acqueo (opere di difesa della costa, barriere frangiflutti, pennelli, ecc.). È onere del titolare/gestore assicurare la totale copertura visiva di tutto lo specchio acqueo di competenza.
3. La postazione di salvataggio deve avere le seguenti **dotazioni**:
  - a. binocolo;
  - b. un paio di pinne;
  - c. maschera e snorkel;
  - d. galleggiante di soccorso tipo "Rescue Can" (c.d. baywatch);
  - e. casco di sicurezza (tipo rafting) - dotazione obbligatoria solo in caso di intervento presso i litorali rocciosi e nei pressi delle scogliere frangiflutti e dei pennelli;
  - f. 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante di colore rosso, alla cui estremità deve essere saldamente fissata una cintura o bretella; tale cavo deve essere avvolto su un rullo ancorato saldamente al suolo e collocato in prossimità della battigia;
  - g. bandiera bianca e bandiera rossa;
  - h. un pennone posto in posizione ben visibile dove issare le bandiere;
  - i. un megafono;
  - j. un **natante idoneo al servizio salvataggio**, di colore rosso, pronto all'utilizzo e posizionato all'interno della propria area in concessione nelle immediate vicinanze della postazione di salvataggio, in prossimità della battigia, recante la scritta "SALVATAGGIO" ed il nome della struttura balneare e/o attività simile a cui appartiene; lo stesso deve essere dotato di un salvagente anulare collegato ad una sagola galleggiante di almeno 30 metri, di una gaffa o mezzo marinaio e di idoneo ancorotto con relativa cima. Tale natante non deve essere, in alcun caso, destinato ad altri usi.
4. Qualora i titolari/gestori di strutture balneari e/o di attività simili, in aggiunta al natante di cui al precedente comma, intendano posizionare, presso la postazione di salvataggio, una **moto d'acqua dedicata al servizio di salvataggio**, dovranno darne preventiva comunicazione alla Capitaneria di porto di Portoferraio e all'Ufficio Marittimo competente per territorio, osservando, inoltre, le seguenti prescrizioni:
  - la moto d'acqua deve essere di colore rosso e recare, su entrambi i lati, la scritta "SALVATAGGIO";
  - la moto d'acqua dovrà essere mantenuta sempre operativa/efficiente ed impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di assistenza e salvataggio;
  - il conduttore della moto d'acqua dovrà essere in possesso delle previste abilitazioni per la condotta e per il salvamento;
  - a bordo della moto d'acqua, oltre al conduttore, dovrà esservi un'altra persona abilitata al salvamento;
  - durante l'uscita in mare sia il conduttore che la persona abilitata al salvataggio, dovranno indossare un giubbotto di salvataggio ed il casco protettivo;
  - la moto d'acqua dovrà essere equipaggiata con una barella di salvataggio, assicurata all'unità tramite sganci rapidi, omologata e certificata in ordine all'idoneità al recupero/trasporto in mare.
5. Resta comunque fermo l'obbligo per il titolare/gestore di assicurare il servizio di assistenza e salvataggio secondo quanto stabilito dalla presente ordinanza, costituendo l'impiego della moto d'acqua soltanto un'eventuale integrazione allo stesso.

6. La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo-marine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela ed alla sicurezza dei bagnanti anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.
7. È data, altresì, facoltà di utilizzare in aggiunta alle dotazioni obbligatorie le seguenti attrezzature di salvataggio, regolarmente omologate secondo la normativa vigente, preferibilmente di colore rosso/arancione: rescue-board (tavola da salvataggio), rescue tube, salvagente a marsupio gonfiabile, giubbotto di salvataggio gonfiabile.
8. Presso ogni struttura balneare e/o attività simile devono essere presenti due **salvagenti anulari**, posizionati ai lati estremi della zona di competenza, conformi alla vigente normativa sulla sicurezza della navigazione da diporto, muniti di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri e recanti, indelebilmente, il nome della struttura balneare e/o attività simile cui appartengono.

## ARTICOLO 8

### - ALTRE DOTAZIONI OBBLIGATORIE -

1. Le strutture balneari e/o le attività simili devono essere dotate di:
  - a. tabella, esposta in modo e in un luogo ben visibile, riportante i **numeri di pronto intervento e soccorso**;
  - b. tabella, esposta in modo e luogo ben visibile, recante il **significato delle bandiere** da esporre, di seguito riportato, tradotto almeno in inglese, francese e tedesco:
    - **BANDIERA BIANCA**: segnala che il servizio di assistenza e salvataggio è attivo e che le condizioni meteo-marine sono buone per la balneazione;
    - **BANDIERA ROSSA**: segnala che la **balneazione è pericolosa** per avverse condizioni meteo-marine, ovvero situazioni di pericolo o rischio in genere, per le quali si sconsiglia di fare il bagno.
  - c. un **locale di primo soccorso** dove poter effettuare il primo soccorso sanitario, posizionato all'interno della struttura balneare e/o attività simile, ovvero, nelle immediate vicinanze, qualora autorizzato dalla Capitaneria di Porto di Portoferraio, in caso di specifiche situazioni valutate comunque idonee. Per i titolari/gestori di strutture balneari e/o attività simili provvisti esclusivamente di impianti e strutture di facile rimozione, il predetto locale potrà essere costituito anche da apposito vano, o parte di esso, tra quelli già presenti all'interno della struttura e, a tal fine, ritenuto il più idoneo.
2. All'interno del locale di primo soccorso devono essere tenute, pronte all'uso, le seguenti dotazioni:
  - tre bombole di ossigeno monouso, da un litro, con valvola di regolazione e mascherina ovvero una bombola di ossigeno portatile ricaricabile da 2 litri con manometro, erogatore / riduttore di pressione, opportunamente revisionata;
  - un dispositivo/cannula di respirazione bocca a bocca;
  - un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità sanitarie;
  - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla vigente normativa.

**ARTICOLO 9**  
**- OBBLIGHI PER L'ASSISTENTE AI BAGNANTI -**

1. L'assistente ai bagnanti adempie ad un servizio di pubblica necessità e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi previsti dalla presente ordinanza. Durante l'espletamento del proprio servizio, l'assistente ai bagnanti deve essere sempre ed immediatamente **individuabile** anche tra i bagnanti.
2. Durante il servizio, l'assistente ai bagnanti **deve**:
  - a. sorvegliare continuamente l'area di propria competenza assicurando la costante presenza in battigia/mare significando che non deve essere impiegato o impegnato in altre attività, ovvero, destinato ad altro servizio;
  - b. indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "SALVATAGGIO";
  - c. essere dotato di un fischietto di tipo professionale;
  - d. avere al seguito il titolo abilitativo in corso di validità;
  - e. svolgere l'attività stazionando presso la propria postazione, ovvero, lungo la battigia di competenza, ovvero, a bordo del battello di salvataggio navigando nella zona riservata alla balneazione;
  - f. conoscere l'esatta ubicazione di tutte le dotazioni di salvataggio e del materiale di primo soccorso presso la struttura balneare e/o attività similare ovvero spiagge libere ove espleta il servizio;
  - g. prima dell'orario di apertura al pubblico per la balneazione, approntare la postazione di salvataggio, verificando l'esatta consistenza di tutte le dotazioni di cui agli articoli 7 e 8 (con particolare attenzione all'unità destinata al salvataggio) verificando, per ogni dotazione, il posizionamento, la perfetta integrità, la possibilità di rapido utilizzo e la galleggiabilità;
  - h. segnalare con immediatezza alle competenti Autorità Marittime di cui al precedente articolo 1, co.5, qualsiasi situazione di pericolo, ovvero, sinistro/incidente occorso in mare e sugli arenili. Inoltre, entro 24 ore dall'evento, avrà cura di trasmettere con ogni mezzo (pec, e-mail, ecc.) alla Capitaneria di Porto di Portoferraio, l'allegata "**scheda di rilevazione incidenti**", curandone la compilazione in ogni parte;
  - i. prestare assistenza e primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alle persone in pericolo o infortunate;
  - J. portare a conoscenza dei bagnanti le prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
  - k. issare a seconda dei casi la prevista bandiera bianca o rossa provvedendo, se necessario, anche al posizionamento di ulteriori segnalamenti monitori, nonché ad effettuare i previsti avvisi di diffusione sonora;
  - l. in caso di pericolo per la balneazione per avverse condizioni meteo-marine o situazioni di pericolo o rischio in genere, per le quali si sconsiglia di fare il bagno, deve sempre e comunque garantire l'assistenza ai bagnanti stazionando nei punti di cui alla precedente lettera e);
  - m. mantenere in ogni circostanza un contegno appropriato all'incarico espletato, fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità Marittima o delle Forze di Polizia, richiedendo il loro intervento secondo le esigenze ed in caso di turbative, anche tramite il titolare/gestore della struttura balneare e/o attività similare.
3. Fermo restando i consequenziali provvedimenti sanzionatori, gli assistenti bagnanti che dovessero rendersi responsabili delle mancanze di cui ai precedenti punti, saranno segnalati, a seconda dei casi, all'Associazione/Federazione che ha rilasciato il titolo abilitativo, per ogni valutazione circa l'eventuale mantenimento dello stesso.
4. In considerazione della peculiare e delicata funzione svolta dall'assistente bagnante e di

quanto stabilito dal precedente articolo 6.6, restano fermi la responsabilità e l'obbligo di vigilanza in capo ai titolari/gestori di strutture balneari e/o di attività similari.

## **ARTICOLO 10** **- ESERCIZIO DELLA PESCA -**

1. L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca è **vietato** nelle fasce di mare di metri 200 dalle spiagge e di metri 100 dalle coste a picco, **durante la stagione balneare tra le ore 08:30 e le 19:30, ovvero in presenza di bagnanti**, ad eccezione delle fattispecie regolamentate al comma successivo.
2. Al divieto generale fa eccezione la **pesca con canna** esercitata da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non siano presenti bagnanti e sui quali sia permesso il transito e/o la sosta. In presenza di scogliere parallele o perpendicolari alla costa, o di strutture di difesa comportanti la creazione delle cd. "vasche" – zone di mare confinate – tale attività è consentita solamente quando la canna sia impiegata all'esterno della scogliera e rivolta verso il largo. È consentito l'impiego del rastrello a mano, da usarsi a piedi, il cui uso è comunque vietato nelle giornate festive.
3. La **pesca subacquea** è regolamentata dagli articoli 128 bis, 128 ter, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n° 1639, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, È sempre vietata la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario nelle zone di mare riservate alla balneazione e, comunque, in presenza di bagnanti.
4. Chiunque esercita attività (di pesca) subacquea deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente (bandiera rossa con banda trasversale bianca/barca appoggio). Ogni subacqueo deve operare solo entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale o della barca di appoggio.
5. È fatto obbligo ai conduttori di qualsiasi unità navale di navigare ad una distanza non inferiore ai 100 metri dai segnalamenti prescritti per legge indicanti la presenza di un sub in immersione.

## **ARTICOLO 11** **- ATTIVITA' VARIE SVOLTE DURANTE LA STAGIONE BALNEARE –**

1. **L'uso dei natanti da diporto e delle moto d'acqua per finalità ricreative o per usi turistici, nonché di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nell'ambito del Circondario Marittimo di Portoferraio e disciplina dell'attività subacquea ludico diportistica e dell'attività subacquea avente finalità scientifica** sono disciplinate con propria Ordinanza n. 27/2023 in data 15.05.2023;
2. **I limiti di navigazione** cui devono attenersi le unità da diporto, comprese le tavole a vela, sono disciplinati con propria Ordinanza n. 24/2007 in data 30.04.2007;
3. Lo svolgimento di **manifestazioni** nell'ambito del litorale marino/costiero ricadente nella giurisdizione del circondario marittimo di Portoferraio (regate veliche, gare di pesca/pesca subacquea, gare di canottaggio/canoa/nuoto, spettacoli pirotecnici, processioni a mare, ecc.) è disciplinato con propria Ordinanza n. 8/2019 in data 5.4.2019.
4. Tutte le predette ordinanze sono consultabili alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/portoferraio> ovvero possono essere chieste direttamente alla Capitaneria di Porto di Portoferraio.

## **ARTICOLO 12** **- ENTRATA IN VIGORE, VIOLAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI -**

1. La presente Ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 43/2022 del 31.05.2022, nonché ogni altro provvedimento in contrasto con il presente.

2. **La presente Ordinanza deve essere esposta**, a cura dei titolari / gestori di strutture balneari e/o di attività simili, **in luogo ben visibile** agli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
3. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave illecito amministrativo e/o reato, incorreranno nelle sanzioni di cui agli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero degli articoli 53, 54 e 55 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171.
4. L'accertata inosservanza delle norme del presente provvedimento costituirà, inoltre, oggetto di specifica comunicazione al competente Comune costiero o altro Ente gestore per le azioni di competenza.
5. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo di Portoferraio e dei Comuni costieri, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/portoferraio> e diffusione presso gli organi di informazione locale.

Portoferraio, 15 maggio 2023

Il Comandante  
C.F. (CP) Santo ALTAVILLA  
(documento sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n.82.)

## SCHEMA INFORMATIVA

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire a cura dei concessionari/gestori di stabilimenti balneari/spiagge libere/ colonie marine e, comunque, da chiunque sia tenuto a istituire o intenda istituire il servizio di salvataggio conformemente a quanto stabilito dal presente provvedimento, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoferraio, entro la data di apertura al pubblico della struttura balneare. I titolari/gestori delle predette strutture che assicurano il servizio di salvataggio in forma collettiva devono compilare unicamente il quadro A). Una nuova scheda dovrà nuovamente essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti che effettuano la sorveglianza cambino nel corso della stagione balneare.

Comune di \_\_\_\_\_  
 Spiaggia/Stabilimento balneare/colonia/denominato \_\_\_\_\_ località \_\_\_\_\_

### Parte da compilare a cura del titolare/gestore dello stabilimento balneare/colonia/spiaggia libera:

<b>QUADRO A</b>	Generalità del titolare/gestore (o legale rappresentate se trattasi di società): Sig. _____ nato a _____ il _____ residente a _____ _____ ( ____ ) in via _____ n° _____ stabilimento balneare _____ recapito telefonico di rete fissa del concessionario/gestore _____ recapito telefonico di rete mobile del concessionario/gestore _____
	<input type="checkbox"/> Struttura balneare che si avvale di un servizio collettivo di salvataggio approvato dall'Autorità Marittima

### Parte da compilare a cura dell'addetto/i alla sorveglianza dello stabilimento balneare/colonia/spiaggia libera che non si avvale di servizio collettivo di salvataggio:

<b>QUADRO B</b>	1. Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____
	<b>Parte da compilare qualora operino più addetti alla sorveglianza:</b>
	2. Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____
	3. Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____

Firma del titolare/gestore/legale rappresentante

Firma addetto/i alla sorveglianza  
(nel caso in cui la struttura balneare assicuri in proprio l'assistenza ai bagnanti)

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_





## TABELLA DEI SEGNALI

**IL SERVIZIO DI ASSISTENZA È ASSICURATO DURANTE LE ORE DI BALNEAZIONE DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 19:30**




**THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED FROM 8:30 A.M. TO 7:30 P.M.**

**DIE BERGUNG UND HILFE LEISTUNG WIRD NUR WÄHREND DER BADEZEIT GARANTIERT VON 8:30 BIS 19:30**

**LE SERVICE D'ASSISTANCE ET LE SAUVETAGE EST ASSURÉ PENDANT L'HORAIRE DE LA BAGNAIDE, DE 8H30 À 19H30**

---

**NON È ASSICURATA NESSUNA FORMA DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO AL DI FUORI DEGLI ORARI SUDETTI (DALLE 19:30 ALLE 08:30)**



**OUT OF THIS HOURS NO BEACH-ASSISTANCE AND RESCUE ASSURED (FROM 7:30 P.M. TO 8:30 A.M.)**

**KEINE LEISTUNG WIRD AUßERHALB DER BERGENANNTEN BADEZEIT GARANTIERT (VON 19:30 BIS 8:30)**

**NE SONT PAS GARANTIS AVANT ET APRES CES HEURES AUCUN SERVICE D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE (DE 19H30 À 8H30)**

**STATO MOMENTANEO DI PERICOLO!  
DANGER!**

**GEFAHR!**

**DANGER!**